

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30**Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana. (63)**

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 02.07.2003)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Finalità	1
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività(16)	2
Art. 4 - Ambito di applicazione	2
Titolo II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO ..	2
Capo I - Soggetti legittimati - Principalità delle attività agricole - Connessione delle attività agrituristiche - Dichiarazione di inizio attività (20)	2
Art. 5 - Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo	2
Art. 6 - Connessione dell'attività agriturbistica e principalità dell'attività agricola (22)	3
Art. 7 - Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità (23)	3
Art. 8 - Esercizio dell'attività agriturbistica (24)	3
Art. 9 - Classificazione delle strutture ricettive agriturbistiche	4
Art. 10 - Dati statistici (76)	4
Art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agriturbistici (31)	4
Capo II - Limiti e modalità d'esercizio delle attività agriturbistiche	5
Art. 12 - Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti (32)	5
Art. 13 - Ospitalità in spazi aperti (33)	5
Art. 14 - Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale (34) ..	5
Art. 15 - Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali (35)	5
Art. 16 - Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (36)	5
Capo III - Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agriturbistiche	5
Art. 17 - Immobili destinati all'attività agriturbistica	5
Art. 18 - Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi	6
Art. 19 - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agriturbistici	6

Art. 20 - Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti	7
Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo (46)	7
Art. 22 - Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande (47)	7
Titolo II BIS - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA (67)	8
Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica (68)	8
Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica (69)	8
Art. 22 quater - Attività formativa (70)	8
Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche (71)	8
Art. 22 sexies - Logo identificativo (72)	8
Titolo III - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	9
Art. 23 - Vigilanza e controllo (48)	9
Art. 24 - Sanzioni amministrative (49)	9
Art. 25 - Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agriturbistiche (50)	10
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ABROGATIVE	10
Art. 26 - Disposizioni per l'agevolazione di attività agriturbistiche di ridotte dimensioni (51)	10
Art. 27 - Regolamento di attuazione (57)	10
Art. 28 - Archivio regionale delle aziende agriturbistiche (53)	10
Art. 29 - Incentivi finanziari	10
Art. 30 - Monitoraggio e valutazione	10
Art. 31 - Norme transitorie, abrogazioni	11

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI*Art. 1 - Finalità*

1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:

- a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole; (10)
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere

i prodotti *agricoli regionali* (10) tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;

f) sviluppare il turismo sociale e giovanile *nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati*; (11)

f bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta; (12)

f ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali; (12)

f quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche. (12)

Art. 2 - Definizioni

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all' articolo 5 , attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione (13) con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;

d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. (14)

2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole. (64)

2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni. (65)

2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis. (15)

Art. 3 - Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività (16)

1. Le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati (17) sono riservati

esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

2. *L'azienda agricola che esercita attività agrituristiche* (18), nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.

2 bis. *All'interno dell'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica*. (19)

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.

TITOLO II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

Capo I - Soggetti legittimati - Principali delle attività agricole - Connessione delle attività agrituristiche - Dichiarazione di inizio attività (20)

Art. 5 - Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. *Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda*. (1)

3. *Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo*. (21)

Art. 6 - Connessione dell'attività agriturbistica e principalità dell'attività agricola (22)

1. *La connessione dell'attività agriturbistica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla*

sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge.

2. La connessione dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalit  dell'attivit  agricola.

3. La principalit  dell'attivit  agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attivit  agrituristica nel corso dell'anno solare   inferiore al tempo utilizzato nell'attivit  agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversit  delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito,   maggiore rispetto alle entrate dell'attivit  agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro:

a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attivit  agricole e per le singole attivit  agrituristiche;

b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalit  dell'attivit  minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. (74)

c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.

Art. 7 - Criteri e modalit  per la verifica del rapporto di principalit  (23)

1. La principalit  e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attivit  agrituristica tramite apposita relazione sull'attivit  agrituristica in forma di autodichiarazione.

2. La relazione di cui al comma 1   presentata dall'imprenditore, secondo le modalit  stabilite dal regolamento di attuazione, nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

3. Nella relazione di cui al comma 1 sono

indicate:

a) l'attivit  agrituristica e l'attivit  agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalit  dell'attivit  agricola, ai sensi dell'articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attivit  agrituristica e a quello per l'attivit  agricola;

2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attivit  agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le attivit  agrituristiche e per l'attivit  agricola.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonch  la prevalenza dell'attivit  agricola rispetto all'attivit  agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attivit  agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalit , lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare gi  trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalit  con cui la relazione sull'attivit  agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ci  comporti ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore.

Art. 8 - Esercizio dell' attivit  agrituristica (24)

1. Non possono esercitare l'attivit  agrituristica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanit  ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit ) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di

prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l'UTE. (66)

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della l.r. 40/2009.

5. Il comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agrituristiche effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata all'ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.

7. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agrituristiche il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agrituristiche e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristiche precedente.

8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristiche e presentare una variazione della SCIA.

9. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA.

Art. 9 - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

1. Nella SCIA (60) l'imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla

base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione. (25)

2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'avvio delle attività agrituristiche. (25)

3. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione al SUAP del comune nel cui territorio è situata l'UTE, che provvede alla variazione della SCIA. (26)

4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato. (75)

Art. 10 - Dati statistici (76)

1. Abrogato. (27)

2. Abrogato. (77)

3. Abrogato. (78)

4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e li trasmettono alla Giunta regionale. (79)

4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. (30)

Art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristiche (31)

1. I soggetti che esercitano attività agrituristiche hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA (61) e non sospenderne l'esercizio per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;

b) esporre al pubblico copia della SCIA (61) di cui all'articolo 8;

c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA; (61)

e) abrogata; (80)

f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;

f bis) rispettare i prezzi massimi esposti; (81)

g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009.

Capo II - Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche

Art. 12 - Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti (32)

1. L'attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell'attività agricola.

Art. 13 - Ospitalità in spazi aperti (33)

1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola.

2. L'ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 14 - Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale (34)

1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.

2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate

anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.

Art. 15 - Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali (35)

1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l'organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell'attività agricola.

2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l'origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.

Art. 16 - Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (36)

1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14.

Capo III - Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche

Art. 17 - Immobili destinati all'attività agrituristica

1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:

a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;

c) i salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) *interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);*

2) *interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 71, comma 1, lettera m), della l.r. 65/2014;*

3) *addizioni volumetriche di cui all'articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014 ;*

4) *ampliamenti una tantum di cui all'articolo 71, comma 2, lettera a) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 ;*

5) *trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, lettera b) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 ;*

6) *interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 ;*

7) *interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 71, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014 ; (7)*

d) *gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali. (38)*

2. *L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione. (39)*

Art. 18 - Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi

1. *Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monocalci. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità. (8)*

2. *Abrogato. (9)*

3. *Non è consentita la trasformazione e l'utilizzazione (40) ai fini agrituristici:*

a) *degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche*

transitorie relative alle zone agricole) ed all'articolo 4, comma 6, della l.r. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo; (3)

b) *degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 10/1979 , nonché di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/1995; (3)*

b bis) *degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della l.r. 65/2014 , salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati. (41)*

4. *Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della l.r. 65/2014. (82)*

5. *Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'articolo 188, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014. (8)*

6. *Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17 , dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.*

6 bis. *I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74 della l.r. 65/2014 per la durata di dieci anni. (42)*

7. *Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisoriale. (43)*

Art. 19 - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristiche

1. *I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristiche sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.*

2. *Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai*

limiti di altezza dei locali e di superficie aer-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria. (44)

3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione. (44)

4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - l.r. 23 marzo 2000, n.42) e successive modifiche.

Art. 20 - Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti

1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.

2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione. (45)

Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo (46)

1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.

3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge

regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Art. 22 - Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande (47)

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull'igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti.

3. L'attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell'azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della SCIA (62) di cui al d.p.g.r. 40/R/2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a:

- a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
- b) caratteristiche dei locali di macellazione;
- c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
- d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l'idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere

utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.

Titolo II BIS – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA (67)

Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica (68)

1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l'attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa.

2. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA.

3. Nel caso in cui l'attività di fattoria didattica sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica (69)

1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell'imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell'articolo 22 quater;

b) diploma o laurea in materie pedagogiche;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) qualifica di guida ambientale;

e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale gennaio 21 gennaio 2014, n. 4 (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l'attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell'entrata in vigore della l.r. 4/2014.

2. Per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica l'imprenditore deve stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:

a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l'attività di fattoria didattica;

b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;

c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all'articolo 22 sexies;

d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.

Art. 22 quater - Attività formativa (70)

1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro").

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della l.r. 4/2014, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.

Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche (71)

1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l'utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

2. I dati presenti nell'elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

Art. 22 sexies - Logo identificativo (72)

1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato "Rete delle fattorie didattiche della Toscana".

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 22 ter.

Titolo III - VIGILANZA, CONTROLLI E

SANZIONI

Art. 23 - Vigilanza e controllo (48)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.

4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni. (83)

5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni (84) con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.

6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.

7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

Art. 24 - Sanzioni amministrative (49)

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agriturbistica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.

5. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;

b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;

c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;

b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti. (85)

6 bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 22 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi. (73)

6 quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. (73)

6 quinquies. Chiunque viola quanto prescritto

dall'articolo 22 *sexies* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. (73)

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.

8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 *ter*, 6 *quater* e 6 *quinqies* sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 *bis* sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati. (86)

9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

Art. 25 - Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agrituristiche (50)

1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.

3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attività.

4. L'esercizio della attività agrituristiche può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristiche non si sono adeguate entro i termini di cui all'articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.

5. E' altresì disposta la cessazione dell'attività di agriturismo nei seguenti casi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristiche;

b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.

6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22.7.1975, n. 382).

7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale (87) per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ABROGATIVE

Art. 26 - Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni (51)

1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalità dell'attività agricola:

a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;

b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;

c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione.

Art. 27 - Regolamento di attuazione (57)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione. (4)

2. Abrogato. (52)

Art. 28 - Archivio regionale delle aziende agrituristiche (53)

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute.

2. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

3. L'accesso ai dati presenti nell'archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.

Art. 29 - Incentivi finanziari

1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attività agrituristiche si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

Art. 30 - Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 30 giugno di ogni biennio (54), a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) una valutazione sul conseguimento delle

finalità di cui all' articolo 1 , comma 1;

b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all' articolo 23 svolta dagli enti competenti;

c) dati relativi alle sospensioni e alle *cessazioni* (54) disposte ai sensi dell' articolo 25 ;

d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all' articolo 28 , aggiornato alle *attività iniziate o modificate* (55) (59) nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all' articolo 26.

Art. 31 - Norme transitorie, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche.

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.

3. Il sesto capoverso della lettera f) del comma 2 dell' articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente: "- varianti per l'applicazione della disciplina regionale delle attività agrituristiche".

Note

1. Comma prima sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 5.

2. Nota soppressa.

3. Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27, art. 3.

4. Comma così sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27, art. 4.

5-6. Note soppresse.

7. Lettera prima sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 198, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 57.

8. Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

9. Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 199.

10. Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 1.

11. Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 1.

12. Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 1.

13. Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.

14. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.

15. Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.

16. Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art.3.

17. Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art.3.

18. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009

n. 80, art.3.

19. Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 3.

20. Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art.4.

21. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 5.

22. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 6.

23. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 7.

24. Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 7.

25. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 9.

26. Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 9, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 54.

27. Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 10, ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 55.

28. Parola aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 10.

29. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 10.

30. Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 10.

31. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 11.

32. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 12.

33. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 13.

34. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 14.

35. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 15.

36. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 16.

37. Nota soppressa.

38. Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 17.

39. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 17.

40. Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18.

41. Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

42. Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

43. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18.

44. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 19.

45. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 20.

46. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 21.

47. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 22.

48. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre

2009 n. 80, art. 23.
49. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 24.
50. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 25.
51. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 26.
52. Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 27.
53. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 28.
54. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 29.
55. Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 29.
56. Nota soppressa.
57. Regolamento regionale 3 agosto 2004, n. 46/R.
58. Nota soppressa.
59. Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 67.
60. Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 8.
61. Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 9.
62. Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 10.
63. Titolo così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 1.
64. Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 2.
65. Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 2.
66. Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 3.
67. Titolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 4.
68. Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 5.
69. Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 6.
70. Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 7.
71. Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 8.
72. Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 9.
73. Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 10.
74. Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 53.
75. Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 54.
76. Rubrica così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 55.
77. Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 55.
78. Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 55.
79. Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 55.
80. Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 56.
81. Lettera inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14,

art. 56.
82. Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.
83. Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 59.
84. Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 59.
85. Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 60.
86. Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 60.
87. Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 61.